

LEGGE 31 luglio 1954, n. 615

Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti dal I al IV.

Vigente al: 31-10-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, numero 148, sono abrogati.

L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e dal punto V della legge sopracitata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO